



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 22 del 31/07/2020**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21:00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

**Risultano**

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>FIORINI MATTIA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CAMIA MATTEO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CANEPA MONICA</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>GIUDICE GIAN LUCA</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>IOZZO ISABELLA</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>MAGNONE MAXIMILIANO</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>PELUFFO MARINA</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>BONASERA FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>SPIGA SALVATORE</b>		<b>X</b>
<b>10</b>	<b>MARCENARO MATTEO</b>		<b>X</b>
<b>11</b>	<b>RICCOBENE FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>4</b>

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Signora **Cristiana SECHI**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17/2015, n. 4/2016, n. 15/2017, n. 16/2018, n. 14/2019 e n. 21/2020;

**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**RILEVATA** l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio

integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;

- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

**CONSIDERATA** la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto "*Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti*", in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- sebbene ARERA definisca l'Ente Territorialmente Competente come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*", il Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17/2 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo "*il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia*": tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

**DATO ATTO** che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti e non hanno permesso ai soggetti coinvolti (Gestori del Servizio) di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

**OSSERVATO**, a tal proposito, che il Comune si è attivato con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento e lavaggio delle strade per verificare la documentazione trasmessa, richiedendo allo stesso ulteriori chiarimenti e specifiche;

**CONSIDERATO** che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**RITENUTO** di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019;

**VALUTATA** la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

**DATO ATTO** che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

**VISTA** la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

**RILEVATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020;

**CONSIDERATE** le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità

di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

**VALUTATA** la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**CONFERMATA** la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria a tutte le utenze non domestiche presenti sul territorio;

**RITENUTO** che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione configuri situazioni agevolative ancor più ampie, in corrispondenza dell'intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato all'unica condizione connessa con i giorni di chiusura dell'attività;

**CONSIDERATO** che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento”*

della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

**OSSERVATO** che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall’obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

**VISTO** l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1ª Commissione Consigliare nella seduta del 28/07/2020;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 7 Consiglieri presenti e votanti:**

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:**

1. di approvare, per l’anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019 già in vigore per l’anno 2019 riassunte di seguito:

### Tariffe per utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)
Fascia A	1	1,45	42,87
Fascia B	2	1,69	96,46
Fascia C	3	1,86	120,57
Fascia D	4	2,00	152,72
Fascia E	5	2,14	171,48
Fascia F	> 5	2,24	203,63

### Tariffe per utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,87	0,65	1,52
2	Campeggi, distributori carburanti	1,41	0,93	2,34
3	Stabilimenti balneari	0,80	0,61	1,41
4	Esposizioni, autosaloni	0,75	0,58	1,33
5	Alberghi con ristorante	2,31	1,81	4,12
6	Alberghi senza ristorante	1,60	1,25	2,85
7	Case di cura e riposo	1,78	1,38	3,16
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,99	1,48	3,47
9	Banche ed istituti di credito	1,03	0,81	1,84
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,98	1,54	3,52
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,63	2,04	4,67
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,80	1,39	3,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,03	1,57	3,60
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,53	1,20	2,73
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,85	1,43	3,28
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,61	6,69	15,30
17	Bar, caffè, pasticceria	6,48	5,03	11,51
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,92	3,04	6,96
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,18	3,21	7,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,79	8,39	19,18
21	Discoteche, night club	2,81	1,47	4,28

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 7 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 16/07/2020**

—

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  
PER L'ANNO 2020.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC  
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

—



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 16/07/2020**

—  
**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC  
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO  
FINANZIARIA del Servizio Finanziario

—

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 31/07/2020***

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/09/2020.

Data, 28/08/2020

L'INCARICATO  
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA